

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5881 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 12/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 561-2016 proposto da:

PREFETTO DI PRATO, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

LIN ENLOU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
FERRARI 11 presso lo studio dell'avvocato ALDO PINTO,
rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CIPRIANI;

- *controricorrente* -

12358
17

avverso l'ordinanza N. R.G. 1776/2015 del GIUDICE DI PACE di PRATO, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento dell'08/05/2015 il Prefetto di Prato ha disposto l'espulsione del cittadino cinese Enlou Lin ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998, per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto in data 10/07/2014.

Il 19/05/2015 il Giudice di Pace di Prato ha accolto l'opposizione proposta dal cittadino straniero e ha annullato l'espulsione, rilevando che, essendo i genitori e la sorella del sig. Lin regolarmente soggiornanti in Italia ed essendo stato egli titolare di un valido permesso di soggiorno (ancorché mai ritirato) fino al 10/07/2014, si trovava nell'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/98, ovvero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con uno straniero regolarmente soggiornante, potendo chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il cittadino straniero.

Viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/98, dell'art. 29, comma 1, lett. a), b), c), e d), nonché dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/98. L'Amministrazione ricorrente deduce, in particolare, che il sig. Lin non

possiede i requisiti per il ricongiungimento familiare, non trovandosi qui in Italia i soggetti indicati dall'art. 29 cit.; inoltre, il permesso di soggiorno rilasciato al sig. Lin e scaduto il 10/07/2014 non è mai stato ritirato, pertanto deve ritenersi inesistente ai fini voluti dal suo titolare.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Al momento dell'espulsione il cittadino straniero era privo di un valido titolo di soggiorno, in quanto quello precedentemente ottenuto era scaduto e non ne era stato chiesto né il rinnovo né la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari, come consentito dall'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/98, per i soggetti che possiedano i relativi requisiti.

Ne deriva che l'astratta riconducibilità della situazione del sig. Lin Enlou nell'alveo applicativo della norma in esame è del tutto irrilevante, in quanto la pendenza del termine di 1 anno per la conversione del permesso di soggiorno del familiare non determina la sospensione della potestà espulsiva in mancanza dell'effettiva richiesta di tale conversione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Giudice di Pace di Prato, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Prato, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Il Presidente

(dr.ssa Magda Cristiano)

Il Funzionario Giudiziario
PAOLO TALARICCI
12/12/2017